

N. 1417 di repertorio

N. 890 di raccolta

Verbale di assemblea

**Registrato a
Firenze il 04/11/2020
al n. 39057 Serie 1T**

Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisei ottobre duemilaventi alle ore diciassette e minuti trentotto, in Firenze, viale Giacomo Matteotti n. 1/A.

Avanti di me, Dott.ssa Elena Mancini, notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente:

- MARIOTTI Daniela, nata a Firenze il 27 maggio 1947, domiciliata ove appresso, della cui identità personale sono certa, la quale, agendo nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione:

-- "TUASAKIDILA WA BUNYI - GRAZIE A PIENE MANI Onlus", con sede in Rufina, via della Piazzetta n. 14, codice fiscale 94227560482;

mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, giusta rituali e tempestivi avvisi di convocazione, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria degli associati dell'associazione in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare;

al che aderendo do atto di quanto segue:

assume la Presidenza dell'assemblea la comparente stessa, nella detta sua qualità, ai sensi dell'art.10.8 dello statuto; essa constatata e dà atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre alla medesima Mariotti Daniela, Presidente, sono presenti i consiglieri: Ringressi Alvaro, Vicepresidente, Fa-

lugiani Andrea (Segretario Tesoriere), Cortopassi Rita e Ronconi Maria Carla Daniela (Consiglieri);

- sono intervenuti n. 12 (dodici) associati in proprio, n. 9 (nove associati) per delega conservata agli atti dell'associazione, e pertanto n. 21 (ventuno) associati su 36 (trentasei) iscritti, il tutto come risulta dal foglio presenze che qui allego sub "A"; si dà atto che i soci: Ginanneschi Monica, Donatini Marco, Vannini Valter e Amato Sabrina partecipano alla presente assemblea in audio-video collegamento;

- l'associazione è priva dell'organo di controllo, nè sussistono le circostanze per l'obbligo di nomina ai sensi di legge.

Il Presidente, verificata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, ai sensi dell' art. 10 dello statuto, ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ricognizione del testo vigente dello statuto sociale;

- approvazione di un nuovo testo di statuto in adeguamento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche.

Sugli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale illustra all'assemblea quanto segue:

- in data 2 maggio 2013, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è stata costituita, con scrittura privata registrata il 6 maggio 2013 al n. 3927, l'associazione suddetta;

- l'Associazione fin dalla sua costituzione ad oggi ha continuato ad operare, senza soluzione di continuità, per il perseguimento di dette finalità in ossequio allo statuto vigente;

- il Consiglio Direttivo dell'Associazione è attualmente composto dai signori:

Mariotti Daniela, Presidente, Ringressi Alvaro, Vicepresidente, Falugiani Andrea (Segretario Tesoriere), Cortopassi Rita e Ronconi Maria Carla Daniela (Consiglieri);

- per una migliore attuazione degli scopi sociali si rende necessario oggi dare all'associazione un assetto costitutivo conforme alla legge.

- il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 117/2017 portante il "Codice del Terzo Settore" con il quale si è provveduto al riordino organico della disciplina speciale applicabile agli enti appartenenti a detta categoria;

- l'art. 101, co. 2 della detta normativa concede, tra gli altri, alle Onlus il termine di 18 mesi, successivamente prorogato fino al 31 ottobre 2020, per adeguare lo statuto alle intervenute disposizioni;

- si rende pertanto opportuno procedere al suddetto adeguamento, considerate e valutate le conseguenze ed implicazioni per l'Associazione del regime giuridico di cui alla normativa citata.

Il Presidente propone quindi all'assemblea di approvare l'adozione di un nuovo statuto dell'associazione onde consentire l'adeguamento alle disposizioni recate dal Codice del Terzo Settore, statuto del quale dà lettura all'assemblea soffermandosi in particolare sulle disposizioni relative a: denominazione, scopo, finalità e attività dell'associazione, perdita della qualifica di associato, organi dell'associazione e quorum deliberativi, divieto dei compensi ai componenti degli organi associativi, libri sociali e bilanci, regolamentazione di volontari e lavoratori, scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Detto statuto viene allegato al presente atto sub "B".

Al termine della trattazione il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità con voto espresso per

alzata di mano, approva quanto proposto dal Presidente, e pertanto

delibera:

- di approvare l'adozione di un nuovo statuto dell'Associazione, già allegato sub "B", recante le disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017;

- di richiedere, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale di cui agli artt. 45 e ss. Codice del Terzo Settore, l'iscrizione nell'apposito registro tenuto presso la Regione Toscana, conferendo al Presidente pieno mandato per tutte le attività a tal fine utili o necessarie.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore

Le spese del presente atto e da esso dipendenti sono a carico dell'Associazione che se le assume. A tal fine, il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017).

Questo atto, scritto parte da persona di mia fiducia e parte di mia mano, da me letto, unitamente all'allegato "B", alla comparente, che lo dichiara conforme alla volontà espressami ed approva, occupa cinque pagine e parte della sesta di due fogli e viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to: Daniela Mariotti - Elena Mancini Notaio

Elenco associati:

- presenti:
- RONCONI DANIELA MARIA CARLA, nata a Castel San Niccolò il 28 novembre 1950, residente a Rufina, via XXV Aprile n. 25;
Ronconi Daniela
- FALUGIANI ANDREA, nato a Rufina il 5 gennaio 1954, residente a Rufina, piazza Montegrappa n. 16/M;
Andrea Falugiani
- MARIOTTI DANIELA, nata a Firenze il 27 maggio 1947, residente a Rufin, via XXV Aprile n. 19;
Mariotti Daniela
- CORTOPASSI RITA, nata a Lucca il 15 dicembre 1952, residente a Pelago, via Bertini n. 30;
Cortopassi Rita
- RINGRESSI ALVARO, nato a Firenze il 26 giugno 1950, residente a Firenze, via Barbera n. 31;
Ringressi Alvaro
- BENDONI FRANCESCO, nato a Firenze il 26 maggio 1974, residente a Rufina, via della Sieve n. 11;
Bendoni Francesco
- SALSETTA NICLA, nata a Firenze il 18 ottobre 1941, residente a Firenze, via della Badia a Ripoli n. 20;
Nicla Salsetta
- BENDONI LORENZO, nato a Firenze il 7 gennaio 1973, residente a Rufina, via Cesare Battisti n. 4;
Bendoni Lorenzo
- GINANNESCHI Monica; intervenuta in audio-video collegamento
- DONATINI Marco; intervenuta in audio-video collegamento
- VANNINI Valter; intervenuta in audio-video collegamento
- AMATO Sabrina; intervenuta in audio-video collegamento
- intervenuti per delega:
- PASSERINI Laura, nata a Rufina il dì 11 luglio 1948, residente a Dicomano, via Vittorio Veneto n. 36; per delega a Nicla Salsetta
Nicla Salsetta
- MEONI Francesco, nato a Lucca il 3 agosto 1951, residente a Rufina, via Fratelli Rosselli n. 47; per delega a Bendoni Francesco
Bendoni Francesco
- PARENTI Donatella, nata a Vicchio il 17 maggio 1957, residente a Rufina, via IV Novembre n. 19; per delega a Alvaro Ringressi
Ringressi Alvaro
- GIANNOTTI Gabriella, nata a Castel San Niccolò il 21 febbraio 1926, residente a Castel San Niccolò, via Potente n. 12; per delega a Cortopassi Rita
Cortopassi Rita

- PECORI Letizia, nata a Firenze il 3 gennaio 1962, residente a Firenze, via Reginaldo Giuliani n. 226 A/2; per delega a Vannini Valter
- BIANCHI Martino, nato a Sant'Agata Feltria il dì 11 novembre 1948, residente a Pontassieve, via Venezia n. 2; per delega a Mariotti Daniela *Mariotti Daniela*
- PAGGETTI Annamaria, nata a Castel San Niccolò il 3 febbraio 1941, residente a Firenze, via del Ponte di Mezzo n. 1; per delega a Falugiani Andrea *Falugiani Andrea*
- CHELLI Niccolò, nato a Bagno a Ripoli il 5 aprile 1993, residente a Rufina, via F.lli Rosselli n. 55; per delega a Ronconi Daniela Maria Carla *Ronconi Daniela*
- PANCI Graziella, nata a Bibbiena il 5 dicembre 1955, residente a Castel San Niccolò, via Potente n. 12; per delega a Bondoni Lorenzo *Bondoni Lorenzo*

Dante Rossi



Allegato B

al Rep. n. 1417

Racc. n. 890

STATUTO

Associazione "TUASAKIDILA WA BUNYI - GRAZIE A PIENE MANI
ENTE DEL TERZO SETTORE"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore ") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione :

"TUASAKIDILA WA BUNYI - GRAZIE A PIENE MANI ENTE DEL
TERZO SETTORE"

da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Rufina, via della Piazzata n. 14 e con durata illimitata.

L'associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione vo-

lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'associazione rivolge la propria azione nei confronti delle persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, nel rispetto dei limiti di legge, con particolare riferimento ai minori di età.

L'associazione intende promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa finalizzata a tutelare i diritti dell'infanzia e della gioventù indipendentemente da nazionalità, etnia, religione, sesso, dall'età e condizioni sociali, principalmente attraverso la promozione e realizzazione di progetti di adozione a distanza.

L'associazione, per il perseguimento dei propri scopi, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

- promuovere e realizzare progetti di adozione a distanza;
- elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi e di assistenza sociale;
- organizzare, promuovere e partecipare attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini e i giovani che si trovano in situazioni di povertà o miseria, in condizioni di abbandono e comunque bisognosi;
- erogare fondi, finanziamenti e contributi a favore dei non abbienti, delle persone bisognose o svantaggiate o di enti che si prefiggono iniziative o attività di sostegno e di aiuto umanitario e per la tutela dei diritti civili;
- promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con le popolazioni interessate;
- ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti atti a supportare i giova-

ni nel loro itinerario educativo e formativo - professionale;

- stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

- organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti, dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza con particolare riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di

Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità

all'associazione o omette pagamento della quota associativa per oltre sei mesi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni .

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio di amministrazione);
- il Presidente, il Vice presidente e il Segretario tesoriere;
- l'Organo di controllo, se nominato.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati che sono in regola con la quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta - con qualunque mezzo, anche elettronico, che ne attesti l'avvenuta ricezione - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri dell'organo amministrativo oppure dall'organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati ;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- individua gli indirizzi e le direttive generali dell'attività sociale e definisce il programma generale annuale di attività;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare e revocare tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque) nominati

dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Qualora venga meno un membro del Consiglio, questo viene sostituito con un nuovo membro nominato dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza .

ART. 9

(Presidente, Vice presidente e Segretario tesoriere)

Presidente, Vice presidente e Segretario tesoriere sono nominati dall'organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario-Tesoriere provvede al versamento dei contributi e di altra movimentazione di denaro il primo giorno lavorativo successivo al loro ricevimento. Può effettuare operazioni nei conti correnti sia bancari che postali intestati all'associazione rientranti nella ordinaria amministrazione attraverso la delega e/o mandato del Presidente.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codi-

ce civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i re-

quisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo .

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno .

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblée entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio (o entro centotanta giorni nei casi particolari) cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'organo a cui si riferiscono.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito,

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto sarà stabilito dalla delibera dell'assemblea.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Daniela Mariotti - Elena Mancini Notaio